

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

(Provincia di L'Aquila)

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale 00085160661 - c.c.p. 12153672 - Tel (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX (0862) 900320

=====

## VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO CRONOLOGICO **N. 03 DEL 20/01/2016**

=====

Oggetto: Ex dipendente deceduto Testa Claudio. Pagamento agli aventi diritto delle ferie non godute e dell' indennità di preavviso.

=====

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria determina n.70 del 04/11/2015 relativa alla presa d'atto del decesso del dipendente Testa Claudio deceduto il 07/10/2015;

Preso atto che, in data 07.10.2015 è deceduto il dipendente Testa Claudio, Collaboratore Professionale categ. B5 posizione economica B, con anzianità di servizio di 35 anni, 11 mesi e 22 giorni, nato a Campotosto il 31/05/1953, codice fiscale TSTCLD53E31B569U;

Visto l'art. 39 del CCNL del 6/07/1995, come modificato dal CCNL del 1996 che, al comma 8, così dispone: "in caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonchè una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti";

Dato atto che, da un riscontro effettuato presso questo Ufficio personale, il suddetto dipendente aveva maturato e non fruito, alla data del decesso, 65 giorni di ferie;

Visto l'art. 5, comma 8, del DL 95/2012 convertito con modifiche nella legge 135/2012 che vieta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti al momento della cessazione dal servizio;

Preso atto che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, è intervenuto sul tema con nota n. 32937 del 6.8.2012 indirizzata all'ANCI con la quale esprimeva un primo orientamento generale, condiviso dal MEF - Dipartimento RGS - con nota . 77389 del 14.9.2012; la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Funzione Pubblica - è nuovamente intervenuta con nota dell'8.10.2012 n. 40033-P-4.17.1.7.5. indirizzata all'Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini di Roma che aveva chiesto un parere sulla possibilità di ritenere escluse dall'ambito di applicazione del divieto sopra richiamato le ipotesi in cui la mancata fruizione si sia determinata in occasione di cessazione dal servizio conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente; in tale parere la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - concludeva che "alla luce di quanto esposto e della citata giurisprudenza si è, pertanto, dell'avviso che, a regime, nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del citato d.l. 95 del 2012 non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui le impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per

inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità" in data 9.11.2012 il MEF - Dipartimento RGS - con nota n. 0094806 interveniva sul parere sopra citato affermando che "In conclusione, si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni)";

la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la regione Valle d'Aosta - con delibera n. 20/2013/PAR si è espressa nel senso che " alla luce delle esposte considerazioni la sezione reputa, pertanto, concordando con l'opinamento espresso dagli indicati uffici che, dall'ambito di applicazione del divieto di cui al comma 8 dell'art. 5 del d.l. 95/2012, sono da escludere le ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in maniera anomala e non prevedibile e quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla carente capacità di programmazione e controllo dell'Amministrazione o alla volontà del dipendente";

Rilevato che le ferie maturate e non fruite dall'ex dipendente Testa Claudio si riferiscono all'anno 2015 e precedenti ;

Considerato che, per quanto sopra esposto, si può procedere alla liquidazione agli eredi della indennità per ferie non godute dall'ex dipendente Testa Claudio e dell'indennità di preavviso di cui sopra;

Rilevato che:

- il compenso da liquidare, relativo alla ferie non godute, calcolata ai sensi delle vigenti norme contrattuali ammonta a € 3.918,82 lordi;

- l'indennità di preavviso, pari a 4 mensilità, calcolata ai sensi del comma 9 dell'articolo di contratto sopra citato ammonta a € 6.400,21 lordi;

Preso atto che in data 21.11.2015 hanno consegnato al protocollo del comune con il numero 3620 un atto notorio i fratelli del defunto dipendente Testa Claudio e cioè la signora Testa Emma nata il 21.07.1944 a Campotosto domiciliata a L'Aquila in via Antica Arischia 46/E C.F.:TSTMME44L61B5690 e Il Signor Testa Mario nato a Roma il 26/08/1939 domiciliato in Pizzoli(AQ) località Villa San Pietro C.F.:TSTMRA39M26H501H con la quale si attesta che i suddetti fratello e sorella sono gli unici eredi legittimi del loro compianto fratello Testa Claudio deceduto in L'Aquila il 07/10/2015 il quale non ha lasciato testamento;

Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra a favore dei citati eredi dell'ex dipendente TESTA CLAUDIO;

## **D E T E R M I N A**

- Di liquidare a favore Degli eredi dell'ex dipendente Testa Claudio, deceduto il 07/10/2015, e cioè la Signora Testa Emma e Testa Mario, la somma di € 3.918,82 (LORDO) quale indennità delle ferie maturate e non godute alla data del decesso ed € 6.400,21(LORDO) per indennità sostitutiva di preavviso;
- Di dare atto che le somme verranno liquidate agli eredi di Testa Claudio ad ognuno nella misura del 50%, per quanto concerne la Sig.ra Testa Emma sull'iban: IT40P0574803602100000008979, invece per il Sig. Testa Mario sull'IBAN: IT24I053874070000000054139;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.319,03 è stata prevista sul Cap.1021.0 gestione residui passivi;

- Di dare atto che gli oneri riflessi ammontano ad € 2.455,93 invece l' Irap ammonta ad € 877,12 andranno imputati nei rispettivi capitoli 1022 e 1022.1, 1732.1 sempre gestione residui passivi.

Il Responsabile Area Amministrativa  
(Anna Maria Giancarli)

## **UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 21.01.2016 all'albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con il numero 23.

Campotosto li 21.01.2016

f.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
Anna Giancarli

---

Per copia conforme all'originale.

Campotosto, 21.01.2016

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
Anna Giancarli